



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca:
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e, in particolare, l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- CONSIDERATO che il corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria è sottoposto periodicamente alle verifiche della Associazione “*The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)*”, la cui attività consiste nel valutare, promuovere e sviluppare ulteriormente la qualità e lo *standard* degli istituti medici veterinari e il loro insegnamento all'interno, ma non solo, degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) ed il cui obiettivo primario è monitorare l'armonizzazione degli *standard* minimi previsti dal piano di studi per i veterinari nella direttiva dell'Unione Europea n. 2005/36;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, prot. n. 1107, recante: «*Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024*»
- VISTO il decreto del Direttore Generale del 30 novembre 2022, prot. n. 1925, recante: “*Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 febbraio 2023, prot. n. 75, recante: «*Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria*»;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2023/2024*»;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, recante «*Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni?*»;
- VISTA la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), della legge n. 264/1999, citata in premessa, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in veterinaria;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- VISTO il fabbisogno di laureati magistrali in Medicina veterinaria, sancito dall'Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la cui entità è superiore rispetto all'offerta formativa disponibile;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 18 luglio 2023 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2023/2024;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti, come singolarmente espressi da ciascun Ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca.



Al Ministro dell' università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2023/2024, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile deliberata dagli Atenei e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1154/2021 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente la tabella di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2023, prot. n. 75.
2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente la tabella di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2023, prot. n. 75.
3. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.
4. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 3.

Articolo 2

Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina veterinaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, co. 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2023/2024 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 264/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello



Al Ministro dell' università e della ricerca

studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la formazione professionale di medico veterinario, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni della durata legale del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3

Rimedi giudiziari

1. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro "status", presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi.

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o il ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 febbraio 2023, prot. n. 75, e le relative tabelle allegate, concernente la definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e all'estero.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini